



Rep. Ord. n° 563 del 15/09/2011

Oggetto: **Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Favaro Veneto (ZTL VAM 3). Integrazione all'ordinanza n. 153/2011.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2004 il PGTU è stato aggiornato con l'introduzione di una generale disciplina delle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli a motore e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL VAM - Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore), con l'obiettivo di:
 - limitare i transiti di determinate categorie di veicoli a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, senza pedaggio e praticabili senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
 - differenziare le categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano;

Considerato che:

- con ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989 e s.m.i. è stato istituito il divieto di transito per autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, ad esclusione di alcuni itinerari, sui quali in deroga e secondo specifiche prescrizioni, è consentito il transito di detti veicoli;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 13/07/2007 è stata approvata l'unificazione della regolamentazione della circolazione nelle diverse parti del territorio comunale in materia di provvedimenti quali la ZTL BUS, la sopra citata ZTL VAM, la regolamentazione per il trasporto di merci, la regolamentazione della circolazione a targhe alterne e dei veicoli non catalizzati per motivi ambientali;
- la Deliberazione n° 388 del 13/07/2007 articola la ZTL VAM in più zone e per ciascuna di esse stabilisce diverse modalità di circolazione, per le diverse categorie di veicoli a motore. Le zone sono così organizzate:

ZTL - VAM 1:	Mestre Centro
ZTL - VAM 2:	Tessera
ZTL - VAM 3:	Favaro (successivamente articolata in Favaro, Campalto e Dese)
ZTL - VAM 4:	Zelarino - Chirignago - Terraglio
ZTL - VAM 5:	Marghera Centro
ZTL - VAM 6:	Marghera Zona Industriale
ZTL - VAM 7:	Marghera Commerciale
ZTL - VAM 8:	Malcontenta
ZTL - VAM 9:	Venezia C.S.
ZTL - VAM 10:	Lido e Pellestrina.

- con ordinanza dirigenziale n° 730 del 07/10/2008 "Zona a Traffico Limitato nell'abitato di Campalto con divieto di accesso e circolazione per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone" e s.m.i. è stata istituita un Zona a Traffico Limitato per i veicoli pesanti nell'abitato di Campalto, anticipando di fatto l'istituzione della presente zona a traffico limitato;

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9421
fax 041.545.9490

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
dott. ssa Angela Scolaro



- con ordinanza n° 153 del 14/04/2011 recante la “Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3,5 t, all’interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Favaro Veneto (ZTL VAM 3)” si è data applicazione all DGC suddetta;

Convenuto che:

- la Municipalità di Favaro Veneto con nota inoltrata in data 14/09/2011 ha richiesto la modifica dell’area sulla quale applicare la regolamentazione della circolazione prevista dall’ordinanza dirigenziale n. 153/2011;

Rilevato che:

- le limitazioni di cui all’ordinanza sindacale n. 689/1989 sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto prevedevano il divieto di transito per i mezzi con massa massima superiore a 3.5 t su via Cà Solaro per la maggior parte della stessa, escludendo dalle limitazioni il tratto compreso tra via Altinia e la prima diramazione nord che accede all’impianto di depurazione;
- l’area oggetto del presente provvedimento interna alla Municipalità di Favaro Veneto ha carattere prevalentemente agricolo ed è caratterizzata dalla presenza di transiti di macchine agricole dirette ai fondi rustici prospicienti via Cà Solaro;

Ritenuto quindi opportuno escludere, dalle limitazioni previste dall’ordinanza n° 153 del 14/04/2011 via Altinia sino a via Cà Solaro e via Cà Solaro sino alla rotatoria con via Pasqualigo, in quanto nucleo omogeneo generatore di traffico, analogamente all’area commerciale interna alla Municipalità di Chirignago Zelarino sita in prossimità del Terraglio;

Visti:

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”;
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada”;
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada”, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada”;
- la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U. n° 301 del 28/12/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Nuovo codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

ORDINA

1. **Escludere dalle limitazioni previste dall’ordinanza n° 153 del 14/04/2011 il tratto di via Altinia tra Dese sino a via Cà Solaro e via Cà Solaro da via Altinia**



sino alla rotatoria con via Pasqualigo. A tal fine è richiamata la disciplina della precedente ordinanza sindacale n° 689 del 1989, secondo la quale:

- In via Altinia da via Cà Fornoni, verso Dese, non sussistono limitazioni;
- In via Altina da via Cà Fornoni fino all'intersezione con via Cà Solaro è consentito il transito esclusivamente ai veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico;
- In via Cà Solaro, tra via Altina ed il civico n° 6 di via Cà Solaro, non sussistono limitazioni;
- In via Cà Solaro, dal civico n° 6 in direzione di via Pasqualigo, sussiste il divieto di transito per gli autocarri con peso superiore a 35 quintali;

2. Segnalare pertanto l'inizio e la fine dell'area soggetta alle prescrizioni del presente provvedimento sulle laterali afferenti i tratti delle vie oggetto del presente provvedimenti.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società ASM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità-Settore Mobilità (fax 0415459490), alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma, alla Direzione Polizia Municipale e alla Municipalità in relazione alle competenze sulla viabilità, tramite inoltro di verbale riportante la data e l'ora dell'installazione della segnaletica.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dell'avvenuta installazione e/o rimozione della segnaletica va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo codice della strada.

Mestre, 15 settembre 2011

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori